

# ORDINANZA COMMISSARIALE

**N. 132 DEL 20/04/2020**

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti  
Infrastrutture Pubbliche

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 (“CORONAVIRUS”) - CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO DELL’UTENZA A TUTTE LE AREE CIMITERIALI FINO AL 03 MAGGIO 2020.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto** che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell’epidemia da Covid-19 sta raggiungendo la pandemia globale;

**Richiamato** il DPCM del 11/03/2020 ed il precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha esteso le misure di cui all’art. 1 del precedente DPCM del 08/03/2020 all’intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno sino al 03/04/2020;

**Visti** i comunicati esplicativi della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell’Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale;

**Letto** il DPCM del 01/04/2020 con il quale è stato decretato la proroga fino al 13/04/2020 dell’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio del 08, 09, 11, 22 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 03/04/2020;

**Letta** la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, avente oggetto *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”* ed in particolare, le lettere *“E” – Conferimento al Cimitero* e *“G”-Cimiteri*, dalla quale si evince, tra l’altro, che :

- *“Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni”;*
- *“I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”;*
- *“Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non*

*strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate; per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero, esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi”.*

- *“Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza”;*

**PRESO ATTO del DPCM datato 10 aprile 2020** avente oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), che produce effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020, e che dispone altresì la cessazione degli effetti dei precedenti Decreti (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 1° aprile 2020);*

**Ritenuto** che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione di misure idonee a non favorire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non necessari;

**Considerato** che, nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nei citati DPCM, si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare nelle aree cimiteriali o in prossimità delle stesse;

**Ritenuto** pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree cimiteriali nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza tra le persone;

**Ritenuto inoltre** che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque di non rispetto delle misure di contenimento in quanto fattispecie non rientrante fra le deroghe consentite dalle disposizioni dei DPCM citati in precedenza;

**Richamate le precedenti Ordinanze del Commissario Straordinario:**

- **n.118 del 13/03/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/04/2020;
- **n. 128 del 03/04/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 20/04/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

**Ritenuto, pertanto,** di dover interdire l'accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/05/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

**Letto** il parere igienico-sanitario favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT del 03/04/2020 (prot. di Arrivo n. 27701 del 03/04/2020) in merito ai divieti/limitazioni per l'accesso da parte dei familiari e degli addetti alle onoranze funebri;

**Preso atto della nota del Commissario Straordinario prot.n.28868 del 06/04/2020** con la quale chiariva che *"nel numero massimo di n.2 (due) persone che accompagnano per l'ultimo saluto il defunto all'interno del Cimitero, non è da ricomprendersi il sacerdote/religioso autorizzato a celebrare il Rito della benedizione della salma presso la struttura cimiteriale in uno spazio consono nel rispetto delle prescrizioni previste. Lo stesso, quindi potrà accedere all'interno del Cimitero per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del rito sopramenzionato"*;

**Visto** il parere favorevole del Dirigente del Settore 3, espresso in forza dell'incarico assegnato con Decreto Sindacale n. 894 del 2020;

**Letto** il DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

**Letto** il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

### **ORDINA**

**1)** la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/05/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

**2)** la sospensione ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore cimiteriale società San Riccardo srl e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

Le esecuzioni di esumazioni ordinarie non strettamente necessarie devono essere rinviate, ad eccezione di quelle assolutamente necessarie a rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero, che devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;

**3)** alla società San Riccardo srl di continuare ad implementare ed attuare rigide procedure operative tese a limitare le possibilità di contagio, quali utilizzo di idonei DPI, disinfezione di tutte le attrezzature utilizzate e degli ambienti di lavoro, la limitazione dei contatti con imprese e fornitori, l'incentivazione dello scambio di documenti per via telematica, e di rispettare, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, avente oggetto *"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"*;

**4)** interdire l'accesso al Cimitero Comunale per i visitatori, ad eccezione di casi particolari per il parente stretto o l'affine, in misura massima di n. 2 (due) persone, che accompagnano per l'ultimo saluto il defunto, o che assistono all'operazione di esumazione del proprio caro, eseguita dal gestore poiché ritenuta strettamente necessaria ai sensi del precedente punto 2), con divieto, per il parente stretto o l'affine, di recarsi in altre aree all'interno del recinto cimiteriale, al fine di minimizzare l'assembramento di persone;

### **AUTORIZZA L'ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI, NEL RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-2019**

- agli operatori cimiteriali della ditta San Riccardo srl concessionaria dei servizi cimiteriali e di

manutenzione del Cimitero di Andria, e agli operatori del servizio di illuminazione votiva, in numero quanto più contenuto possibile e strettamente necessario, onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti;

- agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione e/o tumulazione in numero quanto più contenuto possibile e strettamente necessario, massimo n.2 (due) unità, per il tempo minimo richiesto per il trasporto funebre e per il disbrigo pratiche presso l'ufficio cimiteriale, onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti;

- agli addetti comunali ed alle forze dell'ordine

- ai mezzi di soccorso

- al sacerdote/religioso autorizzato a celebrare il Rito della benedizione della salma presso la struttura cimiteriale in uno spazio consono nel rispetto delle prescrizioni previste, per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del rito sopramenzionato

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Andria fino a tutto il giorno 03 maggio 2020, ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa copia, a mezzo pec:

1. All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Barletta- Andria - Trani
2. a tutte le Forze dell'Ordine (Settore 8-Vigilanza e Protezione Civile-Polizia Municipale, Commissariato di P.S., Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Compartimento della Polizia Stradale di Bari),
3. al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT di Andria, V.le Trentino n74 - Andria;
4. alle ditte incluse nell'Albo delle Imprese che svolgono il Servizio di Trasporto Funebre nel Comune di Andria,
5. al gestore dei Servizi Cimiteriali del Comune di Andria "San Riccardo s.r.l"., sede legale Via Dell'Arcoveggio n° 74 - 40129 Bologna e alla unità locale presso il Cimitero Comunale di Andria;
6. al gestore del servizio di illuminazione votiva all'interno delle aree cimiteriali, ditta Voltedison srl, Via Bologna n.7 -Andria
7. al Dirigente del Settore 3- Servizio Patrimonio - Reti e Infrastrutture Pubbliche del Comune di Andria;
8. al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Comando di Polizia Municipale, istituito con Ordinanza Commissariale n. 117 del 11/03/2020, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
9. al Responsabile dell'Area Comunicazione del Comune di Andria per la opportuna pubblicità.

Il presente provvedimento produce effetto dal 21 aprile 2020 al 03 maggio 2020.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente disposizione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA